



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE
TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 D.LGS. N. 75/2017**

Art. 1 – Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Santa Margherita di Belice, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75 e dell'art. 3, della L. R. 29.12.2016, n. 27, alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario.
2. Le stabilizzazione del personale precario con contratto individuale di lavoro a tempo determinato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale in servizio presso l'Ente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Art. 2

**Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento
di procedure di stabilizzazione**

1. Le Commissioni giudicatrici per la copertura, mediante stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A), B), C) e D), sono composte da:
 - Il Segretario Generale in qualità di presidente;
 - Due dipendenti dell'Ente, o di altro Ente Locale, di cat. D, tenuto conto del profilo professionale oggetto della selezione.
2. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C), nominato con atto del Responsabile del personale.
3. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera– informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.
4. I componenti la commissione sono nominati con apposito provvedimento dell'organo competente.

Art. 3 -

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B

1. La stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5, e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.
2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è preventivamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).
3. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove richiesta una specifica professionalità, anche mediante una prova di idoneità non comparativa il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.
4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014.
5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part – time) i lavoratori in servizio presso questo Ente, che posseggano tutti i requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:
 - *risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
 - *abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*
6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 - idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
 - possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952, non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);
 - non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente art. 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3;
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già instaurato.
4. Prioritariamente, la commissione determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti alla selezione, dandone evidenza in apposito verbale e formale comunicazione agli eventuali esclusi.
5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale di categoria C e D.

1. In applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente di categoria C e D avviene previa selezione riservata per titoli ed esami.
2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori precari in servizio presso l'Ente, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile,

relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti :

- a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*
3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:
- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore o Laurea;
4. non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.
5. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C e D

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione ed ammissione alla selezione si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui al precedente art. 4.
2. La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 300 punti così suddivisi:
 - a) 100 punti per la prova scritta;
 - b) 100 punti per la prova orale;
 - c) 100 punti per i titoli.
3. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione.
5. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

6. Ai fini della valutazione dei titoli si applica il D. A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D. A. 19 ottobre 1999.

ART. 7

Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 60/100.
2. La selezione è superata se in ciascuna prova si raggiunge il punteggio minimo di 60/100.

ART. 8

Programma di esame

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
2. La prova scritta prevede la predisposizione di un elaborato sulle norme e procedure amministrative e sulle materie indicate negli avvisi di selezione.
3. La Prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. Per essere ammessi alla prova orale i candidati debbono aver superato la prova scritta.
4. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna prova sono di 100 punti e si considerano superati se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 7 del presente regolamento.
5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione dalla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata in detta sede la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione.

ART. 09

Graduatoria

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria provvisoria di merito, previa verifica, in caso di parità di punteggio tra i candidati, della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più

giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, ne dispone la pubblicazione per giorni 8 ed in assenza di deduzioni o osservazioni, la trasmette al Responsabile competente il quale predispone idoneo atto di approvazione della stessa.

3. Dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva della anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

ART. 10

Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante assicurata convenzionale ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
 - titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
4. Scaduto inutilmente il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante assicurata convenzionale, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 06/07/1995.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.
6. Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 06/07/1995.
7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 11
Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento al vigente "Regolamento Uffici e Servizi" ed alle norme vigenti in materia.